



17.06.2019

Adunanza del giorno _____

172

N. _____

Oggetto: Ricapitalizzazione soc. partecipata Farmacia Terni S.r.l. Approvazione piano industriale di risanamento 2020/2022, art. 14, comma 4 D.Lgs. 175/2016. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 13:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GIULI Andrea	P		ALESSANDRINI Valeria	P	
MELASECCHIE GERMINI Enrico	P		SALVATI Benedetta	P	
CECCONI Marco Celestino		A	FATALE Stefano		A
BERTOCCO Sonia	P		PROIETTI Elena	P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

LA GIUNTA COMUNALE

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

____ Pres. C.C.
____ AA.GG. x
____ CC
____ Attività Finanziarie
____ Sindaco

PREMESSO CHE

- la società FarmaciaTerni è una società a responsabilità limitata, nata dalla trasformazione, deliberata, a norma dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000, dal Consiglio Comunale con atto n. 458 del 10/11/2015, dell'Azienda Speciale Farmacie Municipali A.s.F.M., avente quale unico socio il Comune di Terni, iscritta al Registro delle Imprese in data 27/04/2016;
- il Comune di Terni ha, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 249 del 28/09/2017, approvato la revisione straordinaria delle società ed organismi partecipati in ottemperanza alle prescrizioni di legge dettate dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, manifestando, per la soc. Farmacia Terni S.r.l. la volontà di cedere parte delle quote sociali della Società FarmaciaTerni srl a favore di un socio operativo da individuare a seguito di regolare procedura pubblica, per un ammontare complessivo pari al 90% del Capitale sociale, riservandosi il 10% a titolo di garanzia. L'Ente, pur considerando il servizio svolto dalla società menzionata un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D.Lgs. 175/2016), non lo ritiene un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

TENUTO CONTO che:

- con D.C.C. n. 362 del 18.10.2016 era stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL; tale piano era stato successivamente approvato con D.C.C. n. 430 del 28.12.2016. Nella predetta deliberazione era stata prevista la vendita di una quota di maggioranza pari al 70% della Soc. FarmaciaTerni srl a valere sul 2017 e di un ulteriore 20% a valere sul 2019, il

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

- Socio manteneva una partecipazione pari al 10% del capitale sociale a titolo di controllo e garanzia. Del pari nella delibera veniva indicata la procedura da seguire per individuare il socio operativo a cui affidare la gestione delle Farmacie comunali;
- con D.C.C. n. 65 del 20.03.2017 viene approvato l'Atto di indirizzo per la scelta del modello di gestione delle farmacie attraverso società mista pubblico-privata;
 - con successiva D.C.C. n. 361 del 18/12/2017 avente ad oggetto "Servizio di gestione delle farmacie comunali. Alienazione delle quote della Società FarmaciaTerni s.r.l. ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 2, 17, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 mediante gara a doppio oggetto. Determinazioni - Approvazioni Atto emendato e Atto di Indirizzo", viene deliberato di procedere alla cessione di una quota pari al 70% del Capitale Sociale di disporre della procedura di gara per l'individuazione del socio operativo;

CONSIDERATO che la menzionata procedura di vendita non è stata avviata a causa:

- delle circostanze che hanno interessato l'Ente, da ultimo si evidenzia la deliberazione n. 1 del 01.03.2018 con la quale il Commissario Straordinario ha dichiarato ufficialmente lo stato di dissesto, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, in cui versa a tutt'oggi il Comune di Terni;
- del mancato perfezionamento dei titoli di godimento relativi all'utilizzo da parte della Soc. FarmaciaTerni srl di locali di proprietà comunale;
- del ricorso promosso dalla FILCAMS CGIL per l'annullamento della D.G.C. n. 430 del 28/12/2016 "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale";

RITENUTO CHE

- nel **Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2020**, di cui alla D.G.C. n. 20 del 20.08.2018, Approvazione e Presentazione al Consiglio Comunale, l'Amministrazione Comunale indica quale obiettivo operativo per la Società FarmaciaTerni srl la "**...valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione delle quote sociali. Valutazione della possibilità di una riorganizzazione aziendale volta a migliorarne la governance...**"
- il Consiglio Comunale con atto nr. 32 del 27/9/2018 ha deliberato:
 1. di procedere alla modifica della D.C.C. n. 249 del 28/09/2017 "*...Aggiornamento al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate ai sensi del D.Lgs. 175/2016...*", nella parte dedicata alle Azioni di Razionalizzazione, in cui è prevista la cessione del 90% delle quote sociali della Soc. FarmaciaTerni srl;
 2. di dare avvio a tutte quelle attività necessarie e indispensabili ad una riorganizzazione, ristrutturazione e gestione manageriale di FarmaciaTerni srl, tale da renderla concorrenziale sul mercato nazionale;
 3. di valutare, in tempi successivi, attuato quanto sopra, la soluzione gestionale più consona alle esigenze, agli obiettivi e agli interessi dell'Ente e della Società FarmaciaTerni srl, compresa la valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione delle quote sociali;

RITENUTO ALTRESI' che

- il Comune di Terni con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 172 del 27/12/2018 ha approvato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute in ottemperanza dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- per la società Farmacia Terni S.r.l. nel piano di revisione ordinaria delle partecipazioni di cui alla D.C.C. 172/2018 si prevedeva che "Allo stato attuale, la situazione economica in cui

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

versa la Società FarmaciaTerni srl, le criticità finanziarie riscontrate nonché l'elevato numero di dipendenti in organico presso la medesima, rendono necessario procedere ad una riorganizzazione, ristrutturazione e gestione manageriale tale da rendere la Soc. FarmaciaTerni srl concorrenziale nel mercato nazionale anche per quanto riguarda il livello di redditività; l'elevata incidenza sui costi generali del costo del personale suggerisce di procedere con un'azione di razionalizzazione da attuarsi mediante il mantenimento della partecipazione legato, però, ad un piano di riassetto che abbia come obiettivo primario quello della riduzione dei costi del personale. Detto piano, da approvarsi con apposito atto del Consiglio Comunale, deve prevedere una riduzione delle spese del personale, per il prossimo triennio, 2019-2021, nella misura del 10% annuo, fino al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione del 30% alla fine dei tre anni interessati dal piano”;

RAVVISATO che

- con nota, prot. nr. 71830 del 13 maggio 2019, l'Amministratore Unico della società FARMACIATERNI s.r.l., dott. Federico Ricci, ha segnalato al Socio, Comune di Terni, una situazione di difficoltà aziendale tale da comprometterne in modo irreversibile gli equilibri di bilancio della società;
- con successiva comunicazione prot. 74427 del 17 maggio 2019 a firma dello stesso Amministratore viene trasmessa al socio la Due Diligence della AD Consulenza S.r.l., documento che assolve alle richieste dello stesso socio formulate nel corso dell'Assemblea del 13 febbraio 2019 dove, nel capitolo denominato “outlook 2019 e azioni intraprese”, sono rappresentate le misure costituenti un primo piano di risanamento che l'azienda ha già intrapreso e che continuerà a perseguire nel corso del 2019 e negli anni a seguire;

VISTA la nota prot. Ente nr. 88934 del 13 giugno 2019 con la quale l'Amministratore Unico della società FarmaciaTerni S.r.l. trasmette al socio:

- a) il bilancio d'esercizio al 31/12/2018;
- b) la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D.Lgs. 175/2016 che contiene, il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, del cit D.Lgs.) e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3, ovvero le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- c) la situazione patrimoniale al 31/3/2019;

CONSTATATO che

- dall'analisi dei dati contabili al 31/12/2018 emerge un risultato economico negativo con la rilevazione di una perdita di esercizio pari ad € 549.601,00, che azzerava completamente il capitale sociale, a cui occorre sommare la perdita al 31/12/2016, portata a nuovo, di € 66.134;
- il capitale sociale della società Farmacia Terni S.r.l. ammonta attualmente ad e 323.659,00 e le perdite portate a nuovo (€ 66.134) determinano un patrimonio netto di € 257.523 ;
- la principale causa della crisi economica della società sembra sia da attribuire all'onerosità del contratto di servizio sottoscritto con l'Amministrazione Comunale di Terni in data in data 19/09/2016 (prot. n. 131226 del 19/09/2016) per la gestione del servizio farmaceutico comunale così come segnalato in tempi successivi gli Amministratori della società e dal collegio dei revisori:
 - ❖ nota prot. n. 33852 del 12/03/2018 con la quale Amministratore Unico della soc. FARMACIATERNI s.r.l., dott. Fausto Sciamanna, segnalava, tra le altre cose,

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

l'insostenibilità da parte della società degli impegni contrattuali, che avrebbero potuto "...**appesantire il conto economico della società fino a comprometterne in modo irreversibile i suoi equilibri di bilancio...**".

- ❖ Verbali del collegio sindacale della Soc. FARMACIATERNI s.r.l.,
 - n. 21/2018, nel quale il collegio afferma che: "...**Pertanto l'entità del corrispettivo previsto nel contratto di servizio si palesa non sostenibile all'interno del corrente andamento economico della Società e potrebbe determinare – entro pochi esercizi, uno o due – una condizione di crisi economica societaria irreversibile, ossia una condizione che rientra tra quelle che richiedono l'applicazione della legislazione che regola le crisi d'impresa e le procedure concorsuali. Il Collegio segnala al Socio quanto sopra anche al fine di consentirgli di conoscere per decidere i suoi propri atti relativamente al preventivo pluriennale che riguarda l'amministrazione comunale...**";
 - n. 30/2018 con il quale il collegio, nel rispetto dell'art. 16 del contratto di servizio, ribadisce il rischio di una crisi economica irreversibile a cui si espone la società e in particolare pone in dubbio la tenuta degli equilibri economici per il consuntivo 2018, il preventivo 2019 e il piano triennale 2019/2021;
 - n. 35/2018 nel quale sono espresse preoccupazione e dove si evidenzia la necessità di "**deliberare in merito alle modifiche del contratto di servizio.....**".
- ❖ la nota, prot. nr. 71830 del 13 maggio 2019, con la quale l'attuale Amministratore Unico della società FARMACIATERNI s.r.l., dott. Federico Ricci, segnala, ai sensi dell'art. 16 del contratto di servizio la situazione di difficoltà aziendale, proponendo nel contempo una sua rimodulazione sia per quello che riguarda i corrispettivi sia per ciò che attiene alla sua durata.

RILEVATO che, unitamente all'onerosità del contratto di servizio la situazione economica è stata ulteriormente aggravata da altri fattori quali:

- assenza di investimenti che avrebbero portato all'ammodernamento delle farmacie;
- assenza di una strategia commerciale;
- assenza di politiche di marketing, di promozione delle vendite e di comunicazione;
- gestione finanziaria dell'azienda;

VALUTATO altresì che, a tutto quanto sopra evidenziato, si deve aggiungere un fatturato pressoché stabile negli anni inserito all'interno di una pesante struttura di costi operativi che non ha fatto altro che peggiorare la condizione economica dell'azienda;

VISTO che, dalla relazione unitaria del Collegio sindacale all'assemblea dei soci sul bilancio al 31 dicembre 2018, allegata alla sopra richiamata nota prot. interno 88934 del 13 giugno 2019, emerge chiaramente che "il Collegio Sindacale riterrà superate le proprie osservazioni sulla continuità aziendale solo se il Socio, Comune di Terni, concretizzerà con apposita deliberazione da assumere nella prossima assemblea societaria il ripiano delle perdite di € 549.601, rilevate nel bilancio 2018 e delle perdite precedenti riportare a nuovo pari ad € 66.134 e ricapitalizzerà la società, ai sensi dell'art. 2482 ter del C.C."

RITENUTO che la nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda, vista come un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di almeno dodici mesi dalla data cui il bilancio si riferisce, di conseguire, nel tempo,

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

risultati positivi e generare flussi finanziari in modo che la stessa possa operare come azienda in funzionamento, creare valore e garantire gli equilibri economico-finanziari;

TENUTO CONTO che

- la distribuzione del farmaco rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale ex art. 28 della lg. 833/1978 che lo stesso servizio può erogare mediante le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali;
- la distribuzione dei farmaci è attribuita dal legislatore alla sfera di competenza delle aziende sanitarie e non agli enti locali, aziende sanitarie che tuttavia, possono assegnare la titolarità delle farmacie a privati o a enti pubblici rappresentando uno strumento di cui il servizio sanitario nazionale si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico assegnatogli direttamente dal legislatore (Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici 23 aprile 2014 n. 15;

TENUTO ALTRESÌ CONTO CHE:

- l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) consente alle P.A. di detenere partecipazioni dirette o indirette esclusivamente in società “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, che svolgano una delle attività elencate nel comma 2 del citato art. 4, tra le quali rientra la produzione di un servizio di interesse generale;
- il citato art. 4 del D. Lgs. 175/2016 va letto in combinato disposto con l'art. 2 del medesimo decreto che, così, definisce i servizi di interesse generale: “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;
- nel caso di assegnazione della titolarità delle farmacie ad un ente locale da parte del servizio sanitario nazionale, per il quale detta attività rappresenta esercizio di un'attività di interesse generale riconducibile alla tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione, detto servizio gestito dall'ente locale deve necessariamente essere ricompreso nell'ambito dei servizi di interesse generale finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo di cui agli art. 4, comma 1, e 2 lettera a) del TUSP;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che la soc. FarmaciaTerni s.r.l. svolge un servizio di interesse generale strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, dunque, che il Comune di Terni ha tutto l'interesse a mantenere la partecipazione nel suddetto soggetto;

RAVVISATO che,

- l'attuale situazione economico-finanziaria della società richiede, come evidenziato nella due diligence prot. 74427 del 17/5/2019, interventi immediati da parte del socio, ex art. 2447 e 2482 ter del c.c. finalizzati al rafforzamento economico-patrimoniale da realizzarsi attraverso:
 - la rimodulazione del canone di servizio con riformulazione del corrispettivo annuo, a far data dal 2019, prevedendo contestualmente un allungamento della concessione (operazione già effettuata dal Comune di Terni con DCC nr. 160 del 29/5/2019);
 - ripianamento della perdita nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;
 - rafforzamento patrimoniale attraverso una ricapitalizzazione della società.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- le iniziative da intraprendere devono essere analizzate alla luce delle disposizioni in materia di crisi d’impresa contenute nel Testo Unico delle società partecipate ed in modo particolare al contenuto dell’art. 14;
- la gestione del rischio di impresa che ordinariamente è affidata alle decisioni degli amministratori e alle libere scelte di investimento dei soci, richiede una peculiare attenzione quando si tratta di società “a partecipazione pubblica”, di società cioè nelle quali è presente, in modo diretto o indiretto, un investimento di denaro pubblico, e in taluni casi, alle quali è stato affidato l’esercizio di servizi pubblici essenziali;
- una scarsa attenzione del socio pubblico rispetto all’efficiente e razionale uso delle risorse presenti nel patrimonio della società, infatti, ha più volte consentito sprechi giunti all’attenzione della giurisprudenza civile e contabile;
- per questo motivo il legislatore ha dettato una disciplina che, pur mirando a porre vincoli e limiti d’azione al socio pubblico, va oltre mirando sia a favorire la prevenzione e il superamento della situazione di crisi, sia a disciplinarne le conseguenze.

VISTO che

- l’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 così recita: *“Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, **l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.***
- Secondo l’art. 14 comma 5 *“**Le amministrazioni** di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono**, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie **a favore delle società partecipate**, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, **che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.** Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.*
- l’art. 21, co. 3 bis, del D.Lgs.175/2016 così recita: *“le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato”;*

ANALIZZATE le disposizioni del trattato dell’Unione Europea (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel mercato”, in un’ottica

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

macroeconomica Il medesimo art. 6, comma 19, peraltro, offre la possibilità alla p.a. di derogare a tale divieto, nelle ipotesi espressamente previste:

a) dei trasferimenti conseguenti ad obbligazioni pubbliche già assunte (trasferimenti effettuati in ragione di convenzioni, contratti di servizio e di programma) per lo svolgimento del servizio di pubblico interesse

b) per operazioni rese necessarie da eventi eccezionali (mediante una procedura particolarmente gravata e demandata, in ultima analisi, sia a valutazioni di tipo politico che a verifiche di legalità).

VISTO ALTRESI' che l'art. 2482-ter del C.C. in materia di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale stabilisce che *“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463 (per le società a responsabilità limitata l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, non può essere inferiore a € 10.000) gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo;*

VISTO E RICHIAMATO IN STRALCIO RIASSUNTIVO il parere espresso nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 24/2017/PAR e la numerosa giurisprudenza contabile formatosi sia nell'esercizio della funzione consultiva che in sede di controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali, in essa richiamata (cfr. Sezione regionale di controllo Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE; Sezione regionale di Controllo Piemonte, deliberazione n. 159/2014/PRSE, Sezione Regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 82/2013/PAR) in base al quale *“...il soccorso finanziario nei confronti degli organismi partecipati rimane, anzitutto, precluso senz'altro allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio presa in considerazione dall'art. 6, co. 19. del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, nr. 122, con disposizione oggi ripresa e confermata dall'art. 14, co. 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 175/2016.....Un Ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziano in particolare le ragioni giuridico-economico dell'operazione, le quali, dovendo essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l'altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l'opportunità della conservazione in vita dell'organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione, ossia della convenienza economico finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili.....Non sussiste a carico del Comune socio (anche se unico) alcun obbligo di soccorso finanziario, il quale, al contrario, deve essere sempre supportato da un interesse pubblico puntuale e concreto individuato secondo i criteri sopra ricordati (cfr. Sezione Controllo Lombardia, deliberazione n. 224/2016/PRSE).....si richiama la necessità che tali scelte siano compatibili con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa con l'obbligo per gli amministratori societari di adottare adeguati piani di risanamento al verificarsi di indicatori di crisi aziendali”;*

CONSIDERATO che a febbraio 2019 (insediamento del nuovo Amministratore) la situazione economico finanziaria della società rappresentava un peggioramento rispetto al già critico 2018, dal punto di vista economico così definito:

a) fatturato in contrazione nell'ordine del 7%;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- b) incremento dei costi imputabili ai contratti interinali e ad attività straordinarie nell'ordine del 1% del fatturato;

CONSIDERATO ALTRESI' che

- in tale situazione prevedendo a fine 2019 un utile, ante imposte, ancora negativo il nuovo Amministratore Unico ha posto in essere un piano di risanamento volto non solo ad evitare l'aggravamento della situazione ma a gettare le basi per avviare la concretizzazione dell'azione di rilancio della società;
- che i primi interventi hanno necessariamente e prioritariamente riguardato le tematiche finanziarie perfezionando accordi con i fornitori rispetto allo scaduto ed il pieno funzionamento delle forniture, chiedendo alle banche di allineare fidi e condizioni al merito di credito della società Farmacia Terni S.r.l. e migliorando il cash flow mensile che ha consentito di rispettare gli impegni con i fornitori, generare la cassa necessaria alla gestione operativa e migliorare molto significativamente la posizione finanziaria netta dell'azienda;
- l'Amministratore ha anche intrapreso una serie di azioni di marketing, volte al recupero del fatturato che hanno comportato rispetto al - 7% del periodo 1/1/2019-28/2/2019 un incremento dello stesso fatturato a +1%;
- la società ha come obiettivo nel medio periodo di migliorare la redditività e, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, di garantire l'equilibrio futuro dei conti mediante le seguenti azioni:
 - a. conseguire un livello di fatturato idoneo a conseguire un rapido ritorno all'utile;
 - b. migliorare il mix di fatturato portando la componente vendita da banco dal 65% al 68% del fatturato complessivo (obiettivo già raggiunto nel mese di maggio);
 - c. conseguire la massima efficienza nella gestione del magazzino al fine di migliorare la posizione finanziaria netta e l'incidenza del consumo delle materie prime sul fatturato;
 - d. contenere l'incidenza del rapporto costo del personale/fatturato sotto il livello di quello del 2018 (26%); nel 2019 grazie agli interventi sul personale questo si potrebbe contenere al 25,3%;
 - e. attivare un'immediata spending review nel 2019 di modo che l'azienda possa fronteggiare in parte i costi straordinari;
 - f. contenere gli oneri finanziari tramite rinegoziazioni dei tassi sulla linea di fido con Banca Intesa o girando gli utilizzi su linee nuove.
- secondo la stima della società, grazie a queste misure correttive, il 2019 rappresenta un anno di transizione nel corso del quale occorrerà valutare e predisporre le necessarie misure correttive che dovranno accompagnare l'azienda verso il risanamento.

VALUTATA la nota prot. 74427 del 17 maggio 2019 a firma dello stesso Amministratore che, nel capitolo denominato "outlook 2019 e azioni intraprese", rappresenta le misure costituenti un primo piano di risanamento che l'azienda ha già intrapreso e che continuerà a perseguire nel corso del 2019 e negli anni a seguire;

VALUTATO il Piano industriale di risanamento relativo alle annualità 2020/2022, presentato all'Ente socio, con nota 88932/2019 dal quale emerge la seguente situazione economica previsionale:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

FARMACIATERNI SRL	2019	%Vdp 2019	2020	2021	2022	%Vdp 2020	%Vdp 2021	%Vdp 2022
(€/000)								
Ricavi delle vendite e prest.	10.700		10.880	11.050	11.210			
Altri Ricavi e Proventi	36		50	65	80			
Valore della Produzione	10.736		10.930	11.115	11.290	100%	100%	100%
Materie prime	6.890	64,39%	6.960	7.020	7.060	63,97%	63,53%	62,98%
Variazione rimanenze	103	0,96%	61	61	61	0,56%	0,55%	0,54%
Servizi	595	5,54%	570	580	590	5,22%	5,22%	5,23%
Godimento beni terzi	164	1,53%	164	164	164	1,50%	1,48%	1,45%
Personale	2.716	25,29%	2.651	2.591	2.391	24,25%	23,31%	21,17%
Oneri diversi gestione	124	1,15%	124	124	124	1,13%	1,12%	1,10%
Costo del Venduto	6.993	65,14%	7.021	7.081	7.121	64,24%	63,71%	63,07%
Costi Operativi	10.592	98,66%	10.530	10.540	10.390	96,34%	94,82%	92,03%
Margine di contribuzione	3.707	34,64%	3.859	3.969	4.089	35,47%	35,92%	36,48%
MOL (EBITDA)	144	1,34%	400	575	900	3,66%	5,18%	7,97%
Ammortamenti imm. Immat	35		35	35	35			
Ammortamenti imm. Mat.	66		90	100	110			
Svalutazioni Immobil.	15		15	-	-			
Accantonamenti rischi	10		12	-	-			
Tot. Amm. Svalutazioni e Accant.	125	1,17%	152	135	145	1,39%	1,21%	1,28%
Risultato operativo (EBIT)	19	0,18%	249	441	756	2,28%	3,99%	6,74%
Proventi finanziari								
Proventi da polizza TFR	16		16	16	16			
Oneri Finanziari								
Debiti verso altri INTERESSI PASSIVI	21							
Debiti verso Banca	50		20	20	20	0,18%	0,18%	0,18%
TOTALE interessi e altri oneri finanziari	71	1%	20	20	20	0,18%	0,18%	0,18%
Diff. Proventi e Oneri Fin.	(55)		(4)	(4)	(4)			
Risultato ante-imposte	(36)	-0,34%	245	437	752	2,24%	3,93%	6,66%
CANONE SERVIZIO	5	0,05%	10	50	100	0,09%	0,45%	0,89%
CANONE AFFITTO PALAZZO FALCHI	50		67	67	67			

VALUTATO ALTRESI' che, nonostante la previsione del C.C. all'art. 2463, co. 2 n.4 che indica, per la costituzione di una società a responsabilità limitata l'ammontare minimo del capitale sociale non inferiore ad € 10.000, si reputa indispensabile ricostituire completamente il capitale sociale della società Farmacia Terni S.r.l. allo scopo di mantenere e garantire alla stessa un patrimonio necessario ed indispensabile per una razionale, efficiente ed efficace gestione societaria;

Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende Dott.ssa S. Finocchio in data 17/06/2019, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.
- i principi e la vigente legislazione europea in tema di aiuti di stato;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
- il vigente Statuto Comunale;

Con votazione unanime

DELIBERA

❖ Di proporre al Consiglio Comunale:

9

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- 1) **di approvare** le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** il piano industriale di risanamento aziendale della società FarmaciaTerni S.r.l (All. 1) allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che la perdita dell'esercizio da ripianare ammonta complessivamente ad € 615.735 di cui € € 549.601,00 relativa all'esercizio 2018 ed € 66.134 relativa all'esercizio 2016 e riportata a nuovo;
- 4) **di dare atto** che le perdite di cui al punto precedente azzerano completamente il capitale sociale, attualmente ammontante ad € 323.659,00;
- 5) **di dare atto** che a causa delle perdite di cui al punto 3) la mancata ricapitalizzazione della società comporterebbe lo scioglimento della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 del C.C, determinando l'interruzione di un servizio di pubblica utilità;
- 6) **di approvare** la ricapitalizzazione della società Farmacia Terni S.r.l. mediante la copertura integrale della perdita per € 615.735, di cui € € 549.601,00 relativa all'esercizio 2018 ed € 66.134 relativa all'esercizio 2016 e riportata a nuovo;
- 7) **di dare atto** che la somma necessaria per la copertura integrale della perdita trova copertura finanziaria nei fondi accantonati a tale titolo nel bilancio dell'Ente che troveranno applicazione a seguito di approvazione del risultato di amministrazione 2018;
- 8) **di dare mandato** al Sindaco, o suo delegato, di presenziare all'Assemblea Straordinaria convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno alle ore 11.00 e in seconda convocazione per il giorno 9 luglio alle ore 9.30 per tutti gli adempimenti deliberati e conseguenti al presente provvedimento;
- 9) **di demandare** all'Amministratore Unico della società FarmaciaTerni S.r.l. tutti gli adempimenti previsti nel piano industriale di risanamento, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 175/2016;
- 10) **di demandare** al Dirigente della competente Direzione l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
- 11) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI
